



Il Garante

Parere n. 5 del 14 marzo 2018

Oggetto: Tardiva presentazione dell'ISEE. Sanzione prevista dal Manifesto degli Studi in misura fissa. Irragionevolezza.

La studentessa ... Omissis ... si è rivolta al Garante ritenendosi vittima di una ingiustizia per le ragioni seguenti.

In data **09/02/17** ha rilasciato alla Amministrazione di Unifi l'autorizzazione alla rilevazione, dagli archivi INPS, dell'ISEE ai fini del calcolo delle imposte universitarie. In tal modo, sostiene la signora ... Omissis ..., l'Università era autorizzata a utilizzare e trattenere detto reddito fino alla redazione del successivo ISEE ai fini della definizione dello scaglione di tasse da applicare per lei e per il figlio ... Omissis ..., fiscalmente a carico e iscritto alla Facoltà di Agraria dell'Università di Firenze.

L'autorizzazione non è mai stata revocata.

Il **22/02/2018** ha provveduto alla compilazione del nuovo modello ISEE relativo ai redditi 2017 e nella stessa data ha provveduto ad autorizzare l'Università all'acquisizione dell'ISEE in continuità con l'anno accademico precedente.

Si è vista però richiedere a titolo di mora il pagamento di 100 euro per sé e di altri 100 euro per il figlio in quanto, secondo l'Università, tale autorizzazione sarebbe dovuta pervenire entro il **27/12/2017** (si tratta in realtà del 29/12).

Ma in quella data era impossibile disporre del CUD da parte dei datori di lavoro (redditi 2017) e del resto l'apertura delle procedure ISEE presso i CAAF territoriali era fissata successivamente al 15/01/2018.

La signora ... Omissis ... ritiene ingiusta la doppia sanzione per complessivi 200 euro perché Unifi era già in possesso del rilievo reddituale e in base ad esso aveva già provveduto alla redazione del primo mod. MAV. (scad. ottobre 2017) delle tasse universitarie.



L'Ufficio Gestione Studenti, interpellato, ha rilevato che la procedura di presentazione dell'ISEE è descritta annualmente sul Manifesto degli studi il quale per l'anno accademico corrente prevede che ogni iscritto deve autorizzare online l'Ateneo al recupero dell'ISEE universitario sottoscritto **nell'anno 2017 (redditi 2015 patrimoni 2016) entro il 29/12/2017 ore 13.00**, al fine di avvalersi dell'indicatore economico per la nuova prestazione agevolata che si configura con l'iscrizione al 2017/18.

L'ufficio aggiunge che tale operazione doveva essere effettuata a prescindere da quanto eseguito-autorizzato per la prestazione legata all'anno accademico 2016/17 e che infatti nessun rinvio è evidenziato nella normativa in questione.

Nel Manifesto degli Studi 2017/18 si legge:

“Gli studenti che sottoscrivono la Dichiarazione Sostitutiva Unica dopo il 29 dicembre 2017 e i laureandi che la sottoscrivono dopo il 13 aprile 2018 devono pagare un onere amministrativo di € 100,00 che deve essere versato con il bollettino da richiedere per e-mail alla Segreteria studenti (indirizzi su www.unifi.it/segreteriestudenti), utilizzando la propria casella di posta elettronica istituzionale. Il versamento deve essere effettuato presso gli sportelli della Banca UniCredit”.

La signora ... Omissis ... sostiene che entro il 29 dicembre (lei dice 27) è impossibile ottenere la dichiarazione ISEE per i redditi 2017. Ma il Manifesto degli Studi prevede: “L'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario che viene utilizzato per il calcolo della seconda rata dell'anno accademico 2017/2018 (vedi paragrafo 13.5) è l'ISEE 2017 (redditi 2015, patrimoni 2016)”. E d'altra parte è evidente che la disposizione del Manifesto degli Studi non vale solo per la ... Omissis Sarebbe una disposizione assurda, e il problema sarebbe stato già denunciato da tempo e da tanti.

Inoltre in questo caso non si tratta di ISEE per lo stesso anno accademico, che in altri casi l'Università ha ugualmente richiesto (perché così segnalato



automaticamente dal sistema informatico).
Qui si tratta di anni diversi e quindi i redditi possono variare.

Sul piano della normativa in vigore, dunque, la protesta della signora ...
Omissi ... non è fondata.

E tuttavia l'ufficio del Garante nella relazione annuale depositata il 10 febbraio scorso ha rilevato la irragionevole durezza della normativa in tema di sanzioni per ritardo negli adempimenti da parte degli studenti:

“L'importo delle sanzioni per mora e oneri amministrativi sembra eccessivo: 100 Euro per ogni inadempimento ed anche per ritardi lievi.

Soprattutto, la sanzione viene ripetuta per l'intero importo per ogni singolo adempimento ritardato (pagamento della prima e della seconda rata delle tasse, presentazione dell'ISEE) e può raggiungere cifre rilevanti, a volte – e paradossalmente – di gran lunga superiori all'importo delle tasse richieste quando si tratta di studenti rientranti

Si propone pertanto una modifica della normativa in oggetto, o mediante possibili riduzioni delle sanzioni, o mediante la previsione di sanzioni da non ripetere tal quali per ogni singolo inadempimento”.

L'irragionevolezza del meccanismo risulta chiaro, a parere del Garante, se si considera da un lato che l'ammontare delle tasse è commisurato e graduato con criteri di progressività, tali da tener conto delle diverse (a volte molto diverse) disponibilità economiche delle famiglie degli studenti, e che tali criteri di progressività sono molto fortemente marcati (la differenza degli importi delle tasse per i diversi livelli di reddito è – opportunamente – molto rilevante).

Dall'altro lato, però, l'importo delle sanzioni di mora è uguale per tutti e senza distinzioni di reddito.

Sembra chiaro che, essendo accessorio al sistema di tassazione e trattandosi di un onere economico a carico degli studenti correlativo alle prestazioni ricevute dall'Università e quale contributo alla sua attività, l'istituto della mora rientri a pieno titolo nel capitolo “tasse”.

E, se è così, sembra obbligato il rispetto di due principi costituzionali:

- quello previsto dall'art. 53, comma 2: *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.*
- Quello previsto dall'art. 34, seconda parte: *“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli*



studi". Ciò significa, in altri termini, che chi ha redditi bassi deve essere sorretto economicamente. In ogni momento.

Il sistema di tassazione dell'Ateneo lo fa con la fissazione di importi progressivi secondo scaglioni di reddito, ma poi se ne dimentica al momento di prevedere ed applicare le sanzioni di mora.

Il sistema delle sanzioni di mora, così come ora previsto, non pare dunque in linea con questi principi di equità.

Nel caso della signora ... Omissis ... si tratta di una studentessa lavoratrice con tre figli a carico di cui uno, come lei, iscritto all'università di Firenze. Non è noto il livello di reddito ricavabile dall'ISEE. Se - come è probabile - si tratta di redditi non elevati, il Garante ritiene che le osservazioni contenute nel presente parere possano essere prese in considerazione per pervenire - se ritenuto possibile - ad una diversa valutazione della questione.

Più in generale si esprime parere nel senso che il sistema della previsione e imposizione delle sanzioni di mora sia rivisto rendendolo più elastico e più rispondente a criteri di progressività ed equità, secondo quanto già osservato nella relazione annuale e nel presente parere.

IL GARANTE
Sergio Materia